

Articolo 6

Le spese successive alla consegna della merce a partire dal momento in cui essa avrà effettivamente superato il parapetto della nave sono a carico della Repubblica islamica del Pakistan.

Articolo 7

Le parti contraenti si riservano il diritto di designare uno o più mandatarî per l'esecuzione dell'Accordo.

Per ogni evenienza, la Repubblica islamica del Pakistan designa un rappresentante in ciascun porto d'imbarco.

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 10 novembre 1969

relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina sulla fornitura di frumento tenero a titolo di aiuto alimentare

(69/408/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

DECIDE :

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 228,

vista la relazione della Commissione,

considerando che la Comunità economica europea ha firmato e applicato provvisoriamente la Convenzione relativa all'aiuto alimentare ;

considerando che la Repubblica tunisina ha presentato una domanda di aiuto alimentare con lettere del 30 giugno, 1° luglio e 25 settembre 1969 ;

considerando che, tenuto conto della situazione dell'approvvigionamento di cereali della Tunisia, è opportuno concedere a detto paese, a titolo di dono, 35.000 tonnellate di frumento tenero nell'ambito del programma di aiuto alimentare della Comunità per il 1969/1970,

Articolo 1

È concluso, a nome della Comunità economica europea, l'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina relativo alla fornitura di frumento tenero a titolo di aiuto alimentare, allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Il Presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l'accordo ed a conferire loro i poteri necessari al fine di vincolare la Comunità.

Fatto a Bruxelles, addì 10 novembre 1969.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. J. DE KOSTER

ACCORDO

tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina sulla fornitura di frumento tenero a titolo di aiuto alimentare

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

da una parte,

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA TUNISINA,

dall'altra,

HANNO DECISO di concludere il presente Accordo e a tal fine hanno designato come plenipotenziari :

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE :

Sig. H. J. DE KOSTER,

Presidente in carica del Consiglio delle Comunità europee,

Sig. Jean REY,

Presidente della Commissione delle Comunità europee ;

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA TUNISINA :

Sig. Mahmoud MESTIRI,

Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,

Capo della Missione presso le Comunità europee ;

I QUALI HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO :

Articolo I

Nel quadro del suo programma di aiuto alimentare in cereali per l'anno 1969/1970, la Comunità economica europea fornisce alla Repubblica tunisina a titolo di dono, conformemente alla decisione del Consiglio del 10 novembre 1969, un quantitativo di 35.000 tonnellate di frumento tenero. Gli Stati membri della Comunità economica europea contribuiscono a tale aiuto nel modo seguente :

— Regno del Belgio	4.000 tonnellate,
— Repubblica federale di Germania	9.000 tonnellate,
— Repubblica francese	9.000 tonnellate,
— Repubblica italiana	9.000 tonnellate,
— Regno dei Paesi Bassi	4.000 tonnellate.

Le consegne vengono effettuate alla rinfusa, fob porti comunitari.

La Commissione delle Comunità europee renderà noti a tempo debito per lettera, telexscritto o telegramma alla Repubblica tunisina i porti d'imbarco, i quantitativi e le date in cui il frumento tenero è messo a disposizione in detti porti ed il ritmo giornaliero di carico.

La responsabilità della Comunità economica europea e della Repubblica tunisina, in merito rispettivamente alla consegna e alla presa in carico fob, sono definite nell'allegato che forma parte integrante del presente Accordo.

Articolo II

La Repubblica tunisina s'impegna ad adottare tutte le disposizioni necessarie per il trasporto del frumento tenero dai porti d'imbarco ai luoghi di destinazione.

Essa s'impegna a porre la massima cura nell'assicurare che l'aggiudicazione del trasporto marittimo non rechi pregiudizio al libero gioco di una equa concorrenza. I problemi che potrebbero sorgere al riguardo formeranno oggetto di consultazioni ai sensi dell'articolo VIII del presente Accordo.

Articolo III

La Repubblica tunisina s'impegna ad impiegare il frumento tenero fornito a titolo di aiuto per il consumo e ad applicare, nella vendita sul proprio mercato di tale prodotto, i prezzi normalmente praticati sul mercato stesso per i prodotti di qualità analoghe.

Il ricavo di tale vendita, diminuito delle spese di trasporto marittimo e delle normali spese di commercializzazione sul mercato tunisino sarà versato in un conto speciale destinato a coprire le spese sostenute dalla Repubblica tunisina per il finanziamento di progetti di sviluppo.

Articolo IV

Le parti contraenti s'impegnano ad eseguire il presente Accordo in modo da evitare qualsiasi pregiudizio alla struttura normale della produzione e del commercio internazionale. A questo scopo esse emanano i provvedimenti necessari per far sì che le forniture a titolo di aiuto si aggiungano, e non si sostituiscano, alle operazioni commerciali ragionevolmente prevedibili in assenza di tali forniture.

Articolo V

La Repubblica tunisina emana tutti i provvedimenti atti ad impedire la riesportazione del frumento tenero ricevuto a titolo di aiuto, dei prodotti di prima trasformazione e dei sottoprodotti derivanti da detto cereale, nonché l'esportazione, commerciale o non commerciale, per un periodo di sei mesi dall'ultima consegna, del frumento tenero prodotto nel paese avente la stessa natura di quello ricevuto a titolo di aiuto, dei prodotti di prima trasformazione e dei sottoprodotti derivati da detto frumento.

Articolo VI

La Repubblica tunisina s'impegna ad informare la Comunità economica europea delle condizioni di esecuzione del presente Accordo. A tale scopo essa comunica alla Commissione delle Comunità europee i dati riguardanti :

1. il trasporto : porti e date di arrivo delle navi ; natura, quantitativi e qualità dei prodotti scaricati ; data in cui è ultimato lo scarico ;
2. la commercializzazione : quantitativi venduti ; modo di commercializzazione ; prezzi di vendita praticati ;
3. la situazione del conto speciale costituito con il ricavo della vendita, in moneta locale, del frumento tenero fornito a titolo di aiuto ;
4. i progetti finanziati mediante il conto speciale ; l'entità dell'apporto finanziario del conto speciale nel finanziamento complessivo dei progetti.

Articolo VII

Le informazioni di cui all'articolo VI vengono comunicate entro i seguenti termini :

- per quanto riguarda il trasporto : non oltre 30 giorni dallo sbarco di ciascun carico ;
- per quanto riguarda gli altri dati : la situazione alla data del 31 dicembre di ciascun anno va comunicata entro il 15 gennaio dell'anno successivo, fino alla liquidazione totale del conto speciale.

Articolo VIII

A richiesta di una delle parti contraenti, queste si consultano su tutti i problemi riguardanti l'applicazione del presente Accordo.

Articolo IX

Il presente Accordo è redatto in duplice esemplare in lingua francese, italiana, olandese e tedesca, ciascuno di questi testi facendo egualmente fede.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente Accordo.

Fatto a Bruxelles, addì undici novembre millenovecentosessantanove.

*Per il Consiglio
delle Comunità europee*

H. J. DE KOSTER
Jean REY

*Per il governo della
Repubblica tunisina*

M. MESTIRI

ALLEGATO

Clausole relative alla messa a disposizione del frumento tenero nei porti d'imbarco

Per la buona esecuzione dell'Accordo, in particolare dell'articolo I, le parti contraenti hanno convenuto le seguenti disposizioni:

Articolo 1

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 3, sesto comma, la consegna ha luogo nel momento in cui la merce ha effettivamente superato il parapetto della nave nel porto d'imbarco; tutte le spese di tramezzatura e di stivaggio sono a carico della Repubblica tunisina.

Articolo 2

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 3, sesto comma, i rischi sono trasferiti dalla Comunità economica europea alla Repubblica tunisina nel momento in cui la merce ha effettivamente superato il parapetto della nave nel porto d'imbarco.

Articolo 3

La Repubblica tunisina deve mettere a disposizione e designare alla Comunità economica europea, in tempo utile, le navi che dovranno imbarcare la merce in modo che siano rispettate le date di caricazione che saranno indicate conformemente all'articolo I dell'Accordo.

La Repubblica tunisina deve designare la nave almeno 7 giorni liberi prima della presunta data del suo arrivo al porto d'imbarco. La Repubblica tunisina è responsabile delle conseguenze che possano risultare dalla mancata o da una ritardata designazione della nave.

La Repubblica tunisina deve inserire nel contratto di noleggio l'obbligo per il capitano d'informare la Comunità economica europea, con almeno 72 ore di anticipo, della probabile data di arrivo della nave al porto.

La merce deve essere tenuta a disposizione della Repubblica tunisina nel porto indicato a decorrere dalla data alla quale la nave sarà dichiarata pronta a caricare. Qualora la Comunità economica europea non mettesse a disposizione della nave la merce in tempo utile, tutte le conseguenze derivanti, ed in particolare le contro-stallie e/o le indennità per mancato noleggio, saranno a carico della Comunità economica europea.

In caso di ritardo nell'arrivo al porto d'imbarco della nave designata dalla Repubblica tunisina o nel caso di impossibilità di caricare, ritardo che non consenta di effettuare la caricazione nei termini che saranno indicati conformemente all'articolo I dell'Accordo, le merci sosterranno a spese, rischio e pericolo della Repubblica tunisina.

Qualora la Repubblica tunisina non metta a disposizione una nave di stazza adeguata nel termine che sarà indicato conformemente all'articolo I dell'Accordo, sarà considerata inadempiente, a meno che non comunichi telegraficamente alla Comunità economica europea, al più tardi l'ultimo giorno del periodo previsto per la consegna, di voler chiedere una proroga di detto periodo. In caso di una siffatta richiesta, la Comunità economica europea custodisce la merce per conto della Repubblica tunisina e le spese risultanti da questa situazione sono a carico di quest'ultima.

La Repubblica tunisina è responsabile delle conseguenze derivabili dal fatto di mettere a disposizione una nave di dimensioni non rispondenti alle possibilità di caricazione del porto d'imbarco.

Articolo 4

Il diritto di tolleranza all'imbarco dei quantitativi che saranno indicati conformemente all'articolo I dell'Accordo è del 5%, senza però che possa essere superato il quantitativo totale di 35.000 tonnellate.

Tuttavia, qualora il quantitativo messo a disposizione per essere caricato su una nave determinata non possa essere accolto totalmente a bordo in seguito a circostanze indipendenti dalla volontà della Comunità economica europea, il quantitativo restante che non avrà potuto essere accolto a bordo entro i termini previsti viene immagazzinato a spese della Repubblica tunisina e caricato sulla prossima nave.

Qualora la Repubblica tunisina comunichi alla Comunità economica europea, entro un termine di 15 giorni liberi, di non voler accettare la consegna di detto quantitativo restante, le spese di manipolazione e di magazzinaggio risultanti rimangono a carico della Repubblica tunisina fino al momento in cui questa avrà notificato di rinunciare a tale quantitativo.

In tal caso la Comunità economica europea può ritenere di aver assolto i propri impegni nei riguardi della Repubblica tunisina.

Articolo 5

Non appena la merce è a bordo della nave, la Comunità economica europea notifica senza indugio alla Repubblica tunisina la data d'imbarco, la quantità e la qualità caricate, accertate al momento dell'imbarco e indicate nella polizza di carico della nave.

Articolo 6

Le spese successive alla consegna della merce a partire dal momento in cui essa avrà effettivamente superato il parapetto della nave sono a carico della Repubblica tunisina.

Articolo 7

Le parti contraenti si riservano il diritto di designare uno o più mandatarî per l'esecuzione dell'Accordo.

Per ogni evenienza, la Repubblica tunisina designa un rappresentante in ciascun porto d'imbarco.

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 10 novembre 1969

relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica turca sulla fornitura di frumento tenero a titolo di aiuto alimentare

(69/409/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 228,

vista la relazione della Commissione,

considerando che la Comunità economica europea ha firmato e applicato provvisoriamente la Convenzione relativa all'aiuto alimentare;

considerando che la Repubblica turca ha presentato una domanda di aiuto alimentare in data 14 agosto 1969;

considerando che, tenuto conto della situazione dell'approvvigionamento di cereali della Turchia, è opportuno concedere a detto paese, a titolo di dono, 50.000 tonnellate di frumento tenero nell'ambito del programma di aiuto alimentare della Comunità per il 1969/1970,

DECIDE:

Articolo 1

È concluso, a nome della Comunità economica europea, l'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica turca relativo alla fornitura di frumento tenero a titolo di aiuto alimentare, allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Il Presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l'accordo ed a conferire loro i poteri necessari al fine di vincolare la Comunità.

Fatto a Bruxelles, addì 10 novembre 1969.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. J. DE KOSTER